



E' attiva la possibilità, per tutti i Comitati territoriali CSAIN (veri **presidi sul territorio Nazionale di un Ente di Promozione autentico**), ma anche per **tutti gli enti affiliati a CSAIN**, di **poter ricevere gratuitamente una newsletter periodica**, via mail, che tratterà alcuni temi "caldi" in ambito gestionale e fiscale.

Esperti CSAIn newsletter 14 - Certificato penale per chi opera con minori: novità positive

Il Decreto Legislativo del 4.03.2014, n. 39 (in G.U. il 22 marzo scorso ed in vigore dal 6 aprile 2014) ha introdotto, all'articolo 2, la seguente previsione:

"Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

COSA SIGNIFICA? Tutti gli Enti che organizzano, promuovono e gestiscono attività avvalendosi di dipendenti, collaboratori o volontari (e dunque tutte le Associazioni non profit in genere, incluse le SRL sportive Dilettantistiche), che comportino contatti diretti con minori dovranno richiedere l'esibizione e la consegna del detto certificato a tutti i soggetti che con i minori si troveranno direttamente o regolarmente ad avere a che fare. In caso di inadempienza il datore di lavoro (ASD o SSD) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 15 mila euro.

AGGIORNAMENTO DEL 3 APRILE 2014 - "*Chiediamo al Governo quindi, di accordare una proroga, anche breve, per il possesso del certificato penale e di valutare l'esenzione delle associazioni no profit dal pagamento di bolli e diritti su una certificazione semestrale che viene loro imposta dallo Stato*".

Questo uno stralcio della missiva inviata il 2 aprile 2014 al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando ed al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Graziano Delrio e firmata da 11 parlamentari (On Filippo Fossati, On. Luisella Albanella, On. Salvatore Capone, On. Marco Carra, On. Laura Coccia, On. Gian Mario Fragomeli, On. Manuela Ghizzoni, Sen. Josefa Idem, On. Bruno Molea, Sen. Francesco Puglisi, Sen, Stefano Vaccari).

Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione sul tema in attesa di sviluppi quanto mai prossimi relativi ad un'eventuale proroga dell'entrata in vigore della norma ed ai costi di rilascio del certificato e della sua durata.

Per ogni ulteriore informazione relativa al certificato, alle modalità di rilascio ed ai costi ad esso connessi Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero della Giustizia, in particolare la [seguente pagina](#) .

NOVITÀ DELLE ULTIME ORE - Il ministero della Giustizia ha pubblicato due distinte note di chiarimento: la prima (consultabile [QUI](#)) riferita alla portata applicativa, la seconda (consultabile [QUI](#)) al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.

NOVITÀ della seconda - i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta: nel frattempo (ovviamente) il datore di lavoro potrà impiegare il lavoratore il quale abbia autocertificato il proprio "status" mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ([QUI](#) un fac-simile).

NOVITÀ della prima (oggettivamente la più interessante per chi opera nel Non Profit):

“Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”. COSA SIGNIFICA: tutte le Associazioni Non Profit (sportive, culturali, di promozione sociale, ONLUS, OdV, ...) che si avvalgono dell’opera di volontari NON devono richiedere il certificato penale, essendo questo un OBBLIGO che *“non sorge”* qualora il datore di lavoro (*“espressione ... che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni”*) *“si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”*. A parere di chi scrive permangono ancora alcuni dubbi sugli autonomi, veri e propri professionisti con i quali appare difficile ritenere instaurato un *“rapporto di lavoro”* in senso stretto.

NOVITÀ sui costi: il capo dipartimento Simonetta Matone con apposita circolare (consultabile [QUI](#)) ha ribadito come *“i costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B’.*

Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:

Dott. Stefano Bertoletti

Dott. Gabriele Aprile

Dott. Alberto Gambone

Mail - csain@espertinonprofit.it

Skype - [esperti.csain](#)

Facebook - [Esperti CSAIn](#)